

sent. n. 67/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 16 settembre
2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia
Bruno, l'Avv. Stefano Zaccariello con delega orale
dell'Avv. Segio Zaccariello per il ricorrente,
l'Avv. Filippo Mangiapane per l'Inps, il Tenente Co-
lonnello Roberto Sulli per il Ministero della Dife-
sa.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78406 del Registro di
Segreteria, proposto dal Gen. B. aus. E.I. XX
(CF: omissis), rappresentato e di-
feso dall'Avv. Sergio Zaccariello (C.F.:

ZCCSRG62D03I138T), elettivamente domiciliato presso
il suo studio in Viareggio (LU), via L. Repaci n.
16, che dichiara di voler ricevere comunicazioni,
notifiche e/o avvisi al seguente domicilio digitale
P.E.C.: sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it -
fax 0584/1989007;

CONTRO

Il Ministero della Difesa -Direzione Generale del-
la Previdenza Militare e della Leva, con sede legale
in Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA - rappre-
sentato e difeso dal Direttore Generale p.t. o suo
delegato –, elettivamente domiciliato presso la sede
di Viale dell'Esercito 178-186, 00143 Roma, P.E.C.
previmil@postacert.difesa.it;

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma alla Via
Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente pro
tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio
dall'avv. Andrea Botta (CF BTTNDR62C04H501R) PEC
avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, con il quale
è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare
Beccaria n. 29;

FATTO

1. Con ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto

di dichiarare il diritto al ricalcolo della pensione in godimento, con l'applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 e l'attribuzione dell'aliquota di rendimento del 44%, in ordine pro rata, alla quota di pensione retributiva calcolata dall'arruolamento alla data del 31.12.1995, con vittoria di spese in favore del difensore antistatario.

2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con una memoria con la quale ha preliminarmente rappresentato che:

- il ricorrente ha usufruito del trattamento provvisorio di quiescenza con applicazione dell'aliquota di pensionabilità pari al 2,33%, prevista dall'art. 44 del D.P.R. n. 1092/73 per i dipendenti pubblici;
- con ricorso promosso in data 04/11/2020, il Sig. XX ha chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione in godimento (liquidata con il sistema misto) con l'applicazione dell'aliquota di pensionabilità di cui all'art. 54, comma 1 del Testo Unico sopracitato, che stabilisce la valorizzazione della quota retributiva di pensione nella mi-

sura percentuale del 44%, maturata al

31/12/1995;

- in data 05/04/2023 con determina n 20232336

(prodotta agli atti di causa), il Centro Na-

zionale Amministrativo Esercito ha ridetermi-

nato il trattamento provvisorio del Sig. XX

recependo le pronunce della giurispruden-

za contabile stabilite dalle Sentenze delle

Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della

Corte dei Conti n.1/2021/QM/PRES-SEZ. del

04/01/2021 e n.12/2021 del 09/09/2021.

Nel merito ha dedotto:

- in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto essendo ancora il ricorrente in posizione di ausiliaria, non può essere emesso dall'Amministrazione il provvedimento di determinazione del trattamento definitivo di pensione, requisito richiesto ai fini della proficua impugnazione dall'art. 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

- nel merito la parziale infondatezza del ricorso;

concludendo in conformità con richiesta di vittoria di spese.

3. L'Inps si è costituito in giudizio con una memoria con la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il ricorrente è stato collocato con decorrenza 12/18 in ausiliaria, e tale trattamento non è erogato né gestito dell'Istituto previdenziale.

4. Con successiva memoria il difensore deduceva in replica confermando le conclusioni poste con l'atto introduttivo.

5. A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'Inps per le ragioni dallo stesso illustrate e nella parte in fatto illustrate, e, per l'effetto l'Istituto previdenziale va estromesso dal presente giudizio.

2. Nel merito

2. Nel merito, oggetto del presente giudizio è l'ambito di applicazione dell'art. 54, comma 1, d.p.r. 1092/73, secondo cui "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile".

Occorre dare atto in tema è intervenuta la sentenza n.1/2021 delle Sezioni Riunite, che nel comporre il conflitto in ordine alle contrastanti opzioni interpretative dell'art. 54 del TU riguardante il personale militare cessato dal servizio con una anzianità, alla data del 31.12.1995, inferiore ai venti anni di servizio utile, ma compresa tra i 15 e 18 anni di servizio, ha espresso il seguente principio di diritto: "La "quota retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%."

Va, peraltro, evidenziato che con la successiva sentenza n.12/2021, le Sezioni Riunite, in ordine alla questione dell'applicabilità dell'art. 54 del TU al personale militare cessato dal servizio con una anzianità, alla data del 31.12.1995 inferiore a

15 anni hanno enunciato il seguente principio di diritto “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

Alla luce dell'autorevole giurisprudenza richiamata, il ricorso sarebbe stato meritevole di parziale accoglimento dichiarando il diritto al ricalcolo della quota retributiva di pensione con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile di anzianità maturata al 31.12.1995. Tuttavia nelle more del giudizio il Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito in data 05/04/2023 con determina n 20232336 (prodotta agli atti di causa), ha rideterminato il trattamento provvisorio del Sig. XX recependo i principi di diritto affermati della giurisprudenza contabile con le Sentenze delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della

Corte dei Conti prima richiamate, con conseguente parziale cessata materia del contendere.

Rigetta nel resto.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e -parzialmente compensate- sono liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri accessori, in favore del difensore Avv. Sergio Zaccariello antistatario.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la parziale cessata materia del contendere. Rigetta nel resto. Liquidava le spese di lite -parzialmente compensate- in euro 1.000,00, oltre oneri accessori, in favore del difensore Avv. Sergio Zaccariello antistatario.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e

della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16/09/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA